

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PORDENONE****SEZIONE 1 riviera del pordenone 6/a****Si comunica a:**

Avv. STEFANO CESCO
viale cossetti n. 9 fax 0434 228896
33170 PORDENONE
PN

Comunicazione di cancelleria**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **83/2016** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: GAROFALO RAFFAELLA

Depositata Sentenza Numero: **599/2018** in data: **23/10/2018**

Repertorio N. 818/2018

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento*Attore Principale***TOFFOLI ALESSANDRO**

Difeso da:
STEFANO CESCO

*Convenuto Principale***GALEAZZI DANIELE**

Difeso da:


*Convenuto Secondario***AXA ASSICURAZIONI S.P.A.**

Difeso da:
GIORGIO CODEN

vedi P.Q.M. allegato

Pordenone 23/10/2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Elvira Del Col



IL CANCELLIERE



bbREPUBBLICA ITALIANA
bbbIn Nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone

Il Giudice di Pace di Pordenone, Dott.ssa Raffaella Garofalo, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile n. 816/16 R.G. promossa con atto di citazione depositato il 15/01/2016

DA

TOFFOLI ALESSANDRO nato a Sacile (PN) il 15/03/1975 e residente a Fontanafredda (PN) in via Carducci n. 16, rappresentato e difeso dall' Avv. Cesco Stefano del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso, in Pordenone, viale Cossetti n. 9, come da mandato a margine dello Atto di citazione

-ATTORE-

CONTRO

1)GALEAZZI DANIELE residente in Gruario (VE), via Roma n. 13

-CONVENUTO-CONTUMACE-

2)ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Rappresentanza generale per l' Italia, in persona del procuratore Domenico Ciuffreda, con sede a Milano, in via Crespi n. 23 n. 52, in proprio e quale mandataria di AXA ASSICURAZIONI S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Coden Giorgio e Coden Andrea del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi, in Pordenone, p.zza Giustiniani n. 12, come da procura rilasciata con atto separato

-CONVENUTA-

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE

Causa iscritta al ruolo il 15/01/2016 e trattenuta per la decisione all'udienza del 29/05/2018, con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche sulle seguenti CONCLUSIONI:

PER L' ATTORE: nel merito, come da atto di citazione, in via istruttoria, come da memoria autorizzata

PER LA CONVENUTA ASSICURAZIONE: come da comparsa di costituzione e risposta

MOTIVAZIONE

Con Atto di Citazione a Giudizio depositato il 15/01/2016 il sign. **TOFFOLI ALESSANDRO** citava in giudizio il sign. **GALEAZZI DANIELE** e la **AXA ASSICURAZIONI S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè: 1) venisse accertata e dichiarata l' esclusiva responsabilità del sign. Galeazzi Daniele nella causazione del sinistro di cui causa, 2) venisse accertato e dichiarato che i danni subiti dall' attore, in conseguenza al sinistro *de quo*, ammontavano a complessivi **Euro 12.533,80** o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del Giudice di Pace, 3) venissero condannati i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento dei nell' ammontare di **Euro 11.783,30**, già detratta la somma offerta di **Euro 750,00**, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nei limiti della competenza del Giudice di Pace, 4) venissero condannati i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della rivalutazione su tutte le somme dovute, nonchè al pagamento sugli importi così rivalutati degli interessi legali, dalla data del sinistro alla data del pagamento, sempre nei limiti della competenza del Giudice di Pace, con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del costituito procuratore.

Dichiarava infatti l' attore che: 1) in data **27/12/2014**, verso le ore 19,00, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo DACIA LOGAN tg **ED 641 CX** e procedeva regolarmente nel proprio senso di marcia lungo via Udine, in Portogruaro, era stato urtato dal mezzo FIAT FUMO GREEN tg **DZ407MH**, guidato dal convenuto sign. Galeazzi Daniele il quale, provenendo dal senso opposto di marcia, giunto all' intersezione con via San

Martino, aveva iniziato la svolta a sinistra, senza concedere le precedenza al mezzo condotto dall' attore e, a causa del fondo scivoloso, aveva perso il controllo del suo veicolo, 2) dopo il sinistro sul luogo erano intervenuti i Carabinieri di Portogruaro che avevano fatto i rilievi del caso, 3) dal sinistro di cui causa l' attore aveva subito sia lesioni personali che al proprio mezzo che era rimasto danneggiato, 4) per la quantificazione dei danni e la loro richiesta il sign. Toffoli A. aveva dato mandato alla GLOBAL ASSISTANCE di Umberto Sperandio & C. s.a.s. di Porcia, 5) l' attore quantificava i danni subiti in Euro 12.533,80 e il risarcimento del danno era stato più volte richiesto, ma la Zurich, in data 06/10/2015, aveva inviato allo attore, assegno pari ad Euro 750,00, somma che era stata trattenuta a titolo di acconto, risultando i convenuti debitori, in solido tra di loro, della somma di Euro 11.783,80.

Si costituiva in giudizio la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Rappresentanza generale per l' Italia, in persona del procuratore Domenico Ciuffreda, con sede a Milano, in via Crespi n. 23 n. 52, in proprio e quale mandataria di AXA ASSICURAZIONI S.P.A. ai sensi dell' art. 77 c.p.c., in forza di mandato processuale e sostanziale del 30/05/2014, autenticato con atto del Notaio Dott. Cellina di Milano, non contestando la responsabilità esclusiva del sign. Galeazzi Daniele nella causazione del sinistro di cui causa, ma la quantificazione dei danni e in particolare, dichiarando che: 1) nessun danno biologico permanente aveva subito l' attore, 2) le indicazioni relative all' inabilità biologica temporanea erano eccessive per quanto stabilito dal medico legale della Zurich che aveva visitato l' attore, 3) nessun danno morale aveva subito dal sinistro il sign. Toffoli A., 4) le spese mediche richieste erano scollegate e non proporzionate al danno fisico subito, nonchè dovevano essere documentate, 5) non erano dovute le spese per l' assistenza stragiudiziale, in quanto la procedura di risarcimento non presentava profili di particolare difficoltà, tali da rendere necessario e giustificato l' intervento della società di assistenza. Chiedeva l' Assicurazione convenuta che, ritenuto integralmente soddisfacente l' importo di Euro 750,00, versato *cante causam* all' attore venisse rigettata la domanda attorea, con spese rifuse o, in subordine, venisse ridotto il danno risarcibile alla misura di giustizia, con spese compesate

All' udienza del 19/01/2016 erano presenti il procuratore dell' attore e della Zurich, mentre era assente il convenuto sign. Galeazzi Daniele senza giustificato motivo e che, accertata la regolarità della notifica dell' atto di citazione, veniva dichiarato contumace.

All' udienza del 20/12/2016 veniva conferito incarico al precedentemente nominato CTU Dott.ssa DEL PIERO ORNELLA.

Depositata la perizia da parte del CTU, su richiesta di parte attrice, formulata all' udienza del 24/10/2017 il perito veniva riconvocato a chiarimenti sul calcolo del danno differenziale.

All' udienza del 29/05/2018 il Giudice, precisate le conclusioni, tratteneva la causa per la decisione, concedendo alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e per eventuali repliche.

1) **AN DEBEATUR.** L' esclusiva responsabilità del sign. Galeazzi Daniele nella causazione del sinistro avvenuto il 27/12/2014 in Portogruaro, tra il veicolo DACIA LOGAN tg **ED 641 CX** guidato dall' attore e il mezzo FIAT FUMO GREEN tg **DZ407MH** condotto dal sign. Galeazzi Daniele è stata provata e in particolare rileva dalla Relazione di Incidente Stradale redatta dai Carabinieri della Legione Veneto, Compagnia di Portogruaro (Doc. n. 1 attore) e non è contestata.

2) **QUANTUM DEBEATUR.**

A) **DANNO BIOLOGICO.** Sono state provate le lesioni subite dall' attore nel sinistro occorso il 27/12/2014 e la riconducibilità delle stesse alla dinamica del sinistro (pag. 22 della perizia CTU)

Le conclusioni del CTU (pag. 22 della perizia CTU), condivisibili in quanto paiono prive di vizi logici e ben motivato risulta l' elaborato, permettono di affermare che le lesioni dell' attore sono state suscettibili di accertamenti clinici, sia nell' immediatezza del fatto e cioè presso il Pronto Soccorso dove il sign. Toffoli A. il giorno 27/12/2014 era stato sottoposto a visita ortopedica e gli era stata diagnosticata *distorsione cervicale e contusione gomito sin.* con prognosi di giorni 5, sia successivamente nel corso di visite ortopediche a cui si era sottoposto il sign. Toffoli A. il 30/12/2014, 06/02/2015, 11/03/2015 e 22/04/2015 e dagli esami strumentali - ecografia comparto muscolo -tendineo del rachide del 04/01/2015.

Il CTU alla pag. 15 della propria perizia dichiara che il sign. Toffoli A., alla

data della perizia, era affetto da *esiti del trauma distorsivo a carico del rachide cervicale* e alla pag. 22, che le lesioni subite dall'attore avevano determinato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del sign. Toffoli A.,

La liquidazione dei danni patiti dall'attore viene operata da codesto Giudice di Pace alla stregua dell'aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabiliti dai criteri dell'art. 139 del D.lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) relativo al risarcimento delle c.d. Micropermanenti, cioè dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli tra l'1% ed il 9%.

Le Tabelle attualmente in vigore sono aggiornate dal Ministero dello Sviluppo economico al 17/07/2017 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 196 del 23/08/2017 e i nuovi importi si applicano dal 1° Aprile 2017; infatti *"nella valutazione del danno biologico come lesione della salute il medico legale deve considerare la gravità del danno tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacità lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidità e al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; per quanto attiene invece la liquidazione di tale danno il Giudice, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuali vigenti nel Tribunale o nella Corte ovvero le Tabelle maggiormente testate a livello nazionale, deve liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione ed applicando rivalutazione ed interessi compensativi o da ritardo"* (Cass. civ. sez. III 04/03/08 n. 5795).

I danni subiti dal sign. Toffoli A. vengono liquidati quindi nel seguente modo:

1) Euro 803,79 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, 2) Euro 46,88 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta. Operata la liquidazione sulla base di Euro 46,88 per ogni giorno di inabilità assoluta, l'entità dei danni subiti dall'attore risultano: 1) I.T.P. gg 30 X

Euro 46,88 X 50% = Euro 703,20, 2) gg 30 X Euro 46,88 X 25% = Euro 351,60, per un totale di Euro 1.054,80.

Il danno biologico da invalidità permanente, valutato dal CTU, nella misura del 2% ammonta, avendo avuto l'attore, al momento del sinistro, 39 anni, ad Euro 1.511,93.

B DANNO MORALE. Nell'ambito del danno non patrimoniale si riconosce anche il danno morale. Il danno morale da invalidità permanente viene valutato equitativamente dal Giudice:

così la Giurisprudenza: *"tenuto conto dei principi affermati da S.U. 26972/2008 in tema di danno non patrimoniale risarcibile e del principio dell'integrale risarcimento, spetta al danneggiato il risarcimento della lesione del bene salute, nonché della sofferenza patita a causa di un fatto costituente reato; pur trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti non può infatti escludersi il risarcimento del danno morale"* (Cass. sez. III 13431/2010, Ord. Cass. sez. III 19816/2010, Trib. Roma 23/09/2009, Trib. Roma 20/10/2009, Trib. di Varese 08/04/2010, Trib. di Pordenone 15/12/2010);

La stessa Cassazione Civile a Sezione Unite sent. n. 26973/2008 riconosce che la sofferenza morale non è che uno degli aspetti di cui il Giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno non patrimoniale.

Appare manifestamente irragionevole ed in grado di vulnerare il principio di uguaglianza che della medesima compromissione dell'integrità psicofisica scaturisca un trattamento risarcitorio differenziato sulla scorta di un elemento del tutto estrinseco quale l'occasione in cui la lesione si è determinata il sinistro stradale o altro tipo di evento (Trib. Milano 16/03/2009 29/03/07 n. 92).

Per la liquidazione del danno, ad avviso del Tribunale di Milano, è necessario prendere a riferimento, quale parametro di commisurazione equitativa, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica non superiore al 9%, l'art. 139 del D.lgs 209/2005, piuttosto che le Tabelle elaborate ed adottate dal Tribunale di Milano.

E' opportuno precisare tuttavia che, mentre i sinistri derivati dalla circolazione stradale, l'applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 209/2005 avviene in via diretta, per il trattamento dei danni originati da altre cause,

viene adottato quale criterio equitativo di liquidazione; il danno non patrimoniale biologico di cui all' art. 139 del Dlgs 209/2005 è riferito alla lesione permanente dell' integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale sia nei risvolti anatomico funzionali sia in quelli dinamico relazionali.

Nel caso di specie le lesioni patite dall' attore hanno determinato per il sign. Toffoli A. la sottoposizione a visite specialistiche e trattamenti medici con un' inevitabile ripercussione sulla vita relazionale dinamica di un uomo di 39 anni.

Il CTU dichiarava a pag 22 delle perizia che il grado di sofferenza patito dal sign. Toffoli A. era da considerare di grado medio per 30 giorni, di grado lieve per ulteriori 30 giorni e di grado lieve nel cronico.

Pertanto l' evento lesivo ha determinato nell' attore una sofferenza psicofisica e quindi un danno morale che viene liquidato equitativamente dal Giudice nella misura del 30% del danno biologico per un totale di Euro 770,00.

B)DANNO PATRIMONIALE

a) **Spese mediche.** 1) Le spese mediche sostenute dall' attore per esami radiologici, ecografia del rachide cervicale, visite specialistiche, controlli ortopedici e cicli di fisiokinesiterapia documentate (Doc. 4 attore) e ritenute congrue dal CTU ammontano ad Euro 1.844,00 e debbono pertanto essere rimborsate all' attore, 2) la spesa di CTP effettuata dal Dott. FAILONI ANDREA (Doc. 4 attore) sostenuta "*ante causam*" che dovrà essere rimborsata all' attore, in quanto necessaria alla parte per quantificare il danno subito, ammonta ad Euro 427,00, (compresi accessori), 3) la spesa di CTP sostenuta per l' assistenza alla CTU da parte del CTP Dott. Failoni Andrea viene liquidata in Euro 488,00 e dovrà essere rimborsata all' attore, 3) la spesa sostenuta per la CTU della Dott.ssa DEL PIERO ORNELLA, che dovrà essere rimborsata all' attore è pari ad Euro 610,00, (compresi accessori)

b) **Spese per l' assistenza stragiudiziale.** Per quanto riguardava la richiesta di rimborso delle somme sostenute per l' assistenza stragiudiziale al sinistro svolta a favore del sign. Toffoli A. da parte della GLOBAL ASSISTANCE di Sperandio & C. s.a.s. la giurisprudenza di legittimità e

di merito ha sancito che le spese di assistenza legale e peritale debbono ricondursi al danno risarcibile causato dal sinistro coperto dalla garanzia assicurativa e che pertanto vanno ricomprese nella specie del danno emergente (Cass. Sez. III 06/09/99; Trib. Treviso 29/06/96; Trib. Massa 28/11/79); per un altro indirizzo le stesse costituiscono una conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale ex art. 1223 c.c (Trib. Bologna 01/02/00; Pret. Milano 25/09/79)

La stessa Corte di Cassazione, in vigenza della L. 990/1969 e successive modifiche, aveva ribadito la necessità di riconoscere, anche nella fase stragiudiziale, il rimborso delle spese di assistenza legale nella trattazione del sinistro e ciò anche nell' ipotesi di liquidazione del danno entro i 60 giorni dalla data di messa in mora, evidenziando che il danneggiato aveva, comunque in ogni caso, il diritto al rimborso stante la particolare tecnicità e difficoltà interpretativa della normativa e delle procedure in tema di responsabilità civile auto, delle spese legali del professionista che lo assisteva, non avendo il cittadino medio quella cognizione e quel patrimonio che compeono ad un professionista in materia complessa e di non agevole comprensione (Cass. Civ. sent. n. 2275 d.d. 02/02/00); da qui l' affermazione del principio secondo il quale: "per il risarcimento del danno il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle relative spese legali" (Cass. Civ. sent. n. 11606 d.d. 31/01/05.) In effetti la Suprema Corte già con sentenza n. 3565 del 16/04/86 si era dimostrata aperta verso la possibilità di riconoscere le spese di assistenza stragiudiziale, affermando che non poteva addebitarsi alcun difetto di diligenza alla parte che si rivolgeva, pur senza esservi tenuta per la soluzione stragiudiziale della vertenza e che pertanto poteva chiedere il rimborso di quanto erogato.

Con l' ultima pronuncia la Suprema Corte ha precisato che il danneggiato ha il diritto costituzionalmente protetto di farsi assistere da un legale di fiducia perché la parte lesa assume la veste indiscussa di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate ed attrezzate.

E' ormai principio consolidato che l' assistenza extra giudiziale possa essere fornita però anche da chi non svolge la "professione legale" e in particolare è stata consacrata la validità dell' operato dei periti di infortunistica stradale (Cass. 08/08/97 n.7359, Cass. Sez. III 12/10/98) Tale orientamento è stato definitivamente avvalorato dalla Corte di Cassazione la quale ha statuito che "anche le spese relative all' assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dello illecito, secondo il principio della regolarità causale (Corte di Cass. Sez. Unite 24 giugno-11 novembre 2008 n. 26973)

Tale principio viene applicato non solo all' assistenza fornita dal professionista iscritto all' Albo degli Avvocati, ma anche quella prestata dalla c.d. "Agenzia di infortunistica".

Avendo pertanto il sign. Toffoli A., nel caso di specie, conferito mandato alla Global Assistance s.a.s., per ricevere assistenza stragiudiziale (Doc. n. 2 attore), in via generale, nulla osta allo accoglimento della domanda attorea di ristoro di tale voce di danno, dovendo il Giudice verificare però la congruità del compenso reclamato da colui che abbia fornito l' assistenza stragiudiziale.

Per determinare la congruità del compenso reclamato da colui che abbia fornito l' assistenza stragiudiziale, occorre tenere in considerazione l' attività svolta dallo stesso e in particolare il tipo di atti compiuti, la difficoltà e la durata delle trattative, nonché il comportamento della società assicuratrice.

Nel caso di specie, esaminato il preavviso di fattura del 22/10/2015 depositata in atti (Doc. n. 9 attore) e l' attività svolta dalla Global Assistance s.a.s., a favore della attore, descritta compiutamente nel documento stesso, ritiene questo Giudice di Pace congrua la somma di Euro 610,00, IVA compresa richiesta dalla Global Assistance s.a.s. per la propria attività svolta a favore dell' attore.

Per quanto sopra i danni non patrimoniali subiti dall' attore sono pari ad Euro 3.336,73 e i danni patrimoniali sono pari ad Euro 2.881,00 per un totale di Euro 6.217,73.

I convenuti, in solido tra di loro, dovranno versare all' attore, tenuto conto della somma già versata dall' Assicurazione convenuta *ante causam* mediante

assegno bancario n. 2900782859-00 tratto sulla Banca Intesa San Paolo (Doc.n. 8 attore) il 04/12/205 pari ad Euro 750,00, la somma capitale di Euro 5.467,73, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 2.881,00 e sulla somma così rivalutata, gli interessi legali dalla data dello esborso al saldo e oltre i soli interessi legali, dal giorno del sinistro al saldo, sulla somma di Euro 3.336,73. Su tale somma infatti non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto il risarcimento del danno è stato calcolato in base alle Tabelle attualmente in vigore, aggiornate dal Ministero dello Sviluppo economico al 17/07/2017.

I convenuti, in solido tra di loro, dovranno risarcire all' attore anche le spese sostenute per l' assistenza alla CTU da parte del CTP, Dott. Failoni Andrea, che vengono liquidate in Euro 488,00 e le spese di CTU pari ad Euro 610,00, compresi accessori della Dott.ssa DEL PIERO ORNELLA

La condanna al rimborso delle spese legali sostenute dall' attore segue la regola della soombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo a favore del procuratore dell' attore, dichiaratosi antistatario

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pordenone, Dott.ssa Raffaella Garofalo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa civile promossa da **TOFFOLI ALESSANDRO** nato a Sacile (PN) il 15/03/1975 e residente a Fontanafredda (PN) in via Carducci n. 16, rappresentato e difeso dall' Avv. Cesco Stefano del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso, in Pordenone, viale Cossetti n. 9 contro 1) **GALEAZZI DANIELE** residente in Gruario (VE), via Roma n. 13, 2) **ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY** Rappresentanza generale per l' Italia, in persona del procuratore Domenico Ciuffreda, con sede a Milano, in via Crespi n. 23 n. 52, in proprio e quale mandataria di **AXA ASSICURAZIONI S.P.A.** rappresentata e difesa dagli Avv.ti Coden Giorgio e Coden Andrea del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso lo Studio degli stessi, in Pordenone, p.zza Giustiniani n. 12 così decide:

-viene dichiarata la contumacia di **GALEAZZI DANIELE** residente in

Gruaro (VE), via Roma n. 13

-è accertata l'esclusiva responsabilità del sign. **GALEAZZI DANIELE** nella causazione del sinistro avvenuto in data 27/12/2014 in Portogruaro, tra il veicolo **DACIA LOGAN** tg **ED 641 CX** guidato dall'attore e il mezzo **FIAT FUMO GREEN** tg **DZ407MH** condotto dal sign. Galeazzi Daniele;

-accertato e dichiarato che i danni subiti dal sign. **TOFFOLI ALESSANDRO** ammontano ad Euro **6.217,73**,

-condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento a favore dello attore, tenuto conto della somma già versata dall'Assicurazione convenuta *ante causam*, pari ad Euro **750,00**, della somma capitale di Euro **5.467,73**, oltre alla rivalutazione monetaria sulla somma di Euro **2.881,00** e sulla somma così rivalutata, gli interessi legali dalla data dello esborso al saldo e oltre i soli interessi legali, dal giorno del sinistro al saldo, sulla somma di Euro **3.336,73**,

-condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento a favore dello attore delle spese sostenute per l'assistenza alla CTU da parte del CTP, Dott. Failoni Andrea, che vengono liquidate in Euro **488,00** e le spese di CTU pari ad Euro **610,00**, compresi accessori, della Dott.ssa **DEL PIERO ORNELLA**,

-condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento a favore dello attore delle spese di lite sostenute, che vengono liquidate al proprio difensore Avv. **Cesco Stefano** del Foro di Pordenone, con Studio in Pordenone, viale Cossetti n. 9, dichiaratosi antistatario pari ad Euro **2.348,00**, di cui Euro **1.990,00**, Euro **76,00** spese imponibili, Euro **282,00** per spese esenti, oltre 15% spese generali, oltre I.V.A. e C.N.A.

Pordenone, 29/07/2018

IL GIUDICE DI PACE